

ART. 20 BIS

Sostituzione alla guida e seconde guide

1. I titolari di licenza per l'esercizio di servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, nei casi previsti dall'art 10 comma 2 bis della L. 21/92.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. La Scia di sostituzione temporanea alla guida deve essere inoltrata tramite portale telematico "impresa in un giorno" dal titolare della licenza, precisando i motivi per cui si richiede la sostituzione, le generalità del sostituto nonché l'indicazione del possesso dei requisiti in capo a quest'ultimo e del periodo di sostituzione.

4. Il rapporto tra il titolare della licenza ed il sostituto deve essere regolato ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 21/92.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art 230 bis del Codice civile, devono trasmettere la richiesta all'indirizzo pec del servizio competente: suap.riccione@legalmail.it.

6. Al fine di assicurare per il servizio taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio, come previsto dall'articolo 5-bis della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi di una "seconda guida" durante:

a) il periodo di stagionalità stabilito con relativa ordinanza comunale;

b) manifestazioni straordinarie preventivamente comunicate dalla cooperativa taxi tramite posta elettronica certificata (PEC): suap.riccione@legalmail.it.

La seconda guida può operare esclusivamente in turnazioni orarie aggiuntive rispetto a quelle svolte dal titolare della licenza, nel limite massimo di una unità per ciascuna licenza taxi. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 ed espletare l'attività in conformità alla vigente normativa di settore.

7. Il rapporto tra il titolare della licenza taxi ed il secondo conducente è regolato secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art 10 della L. 21/92.

8. Il titolare di licenza taxi che si avvalga della seconda guida, potrà prestare servizio di piazza fino a 14 ore al giorno, ripartite tra gli autisti, nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative europee a tutela della salute dei lavoratori;

9. Il titolare di licenza per l'esercizio dei servizi taxi che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 6, dovrà inoltrare la richiesta all'indirizzo pec del servizio competente: suap.riccione@legalmail.it.

10. E' fatto obbligo, ai titolari di licenza taxi che abbiano attivato la seconda guida, presentare con cadenza semestrale (con scadenza entro il 15/07 e il 15/01), al servizio competente, la rendicontazione delle ore svolte dal titolare e dal secondo conducente nelle diverse fasce orarie. La comunicazione deve essere formalizzata a mezzo di comunicazione pec.

11. La modulistica relativa alle istanze, alle dichiarazioni e alla documentazione necessaria per l'iscrizione e la gestione delle seconde guide e della collaborazione familiare nel servizio taxi sarà predisposta e approvata con separato atto del Dirigente del servizio competente e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina dedicata.